

## INFORMAZIONI SUL CONFIDI

### COOPERFIDI S.C.

Sede legale : Via Vannetti 1, 38122 TRENTO

Telefono : +390461260417 Fax: +390461267663

E mail: [info@cooperfidi.it](mailto:info@cooperfidi.it)

Sito internet: [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it)

PEC: [cooperfidi@legalmail.it](mailto:cooperfidi@legalmail.it)

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento: 6038 – C.C.I.A.A. Tn n° 98584

Codice Fiscale: 96000860229; Partita Iva: 00913130225

Numero di iscrizione all'Albo Nazionale Enti Cooperativi: A157802

Iscritto all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 d.lgs. n 385/1993 (TUB) – cod. mecc. 19528

## CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA

Con la richiesta di rilascio di garanzia collettiva dei fidi il socio chiede alla Cooperativa Provinciale Garanzia Fidi S.C. di Trento (di seguito Cooperfidi S.C.) di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (Istituto Bancario/Intermediario Finanziatore) entro un determinato importo. Il presente Foglio Informativo fornisce informazioni solo riguardo ai servizi offerti da Cooperfidi S.C. e rinvia ai Fogli Informativi e agli altri documenti predisposti da ciascun istituto di credito o intermediario finanziatore convenzionato (di seguito Istituto o Istituti) per le caratteristiche, i costi e i rischi tipici delle forme tecniche dei finanziamenti garantiti. Cooperfidi S.C. presta garanzie collettive dei fidi in favore dei propri soci e a beneficio degli Istituti convenzionati, così da favorire il rilascio da parte di questi ultimi di finanziamenti (aperture di credito, mutui, locazioni finanziarie, ecc.) ai propri soci.

A tal fine Cooperfidi S.C. rilascia lettere di garanzia riportanti entità, misura, forma tecnica, durata, importo, caratteristiche della garanzia e dei finanziamenti garantiti.

La garanzia è accessoria rispetto al finanziamento (obbligazione principale) concesso dagli Istituti. Pertanto se l'obbligazione principale si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia viene meno.

La garanzia concessa da Cooperfidi S.C. si configura nei confronti del socio come un *credito di firma*. Pertanto, il socio è tenuto a corrispondere a Cooperfidi S.C. quanto richiesto per la prestazione della garanzia.

La garanzia rilasciata da Cooperfidi S.C. può essere concessa in via sussidiaria o a prima richiesta.

Nell'ipotesi di garanzia sussidiaria, in caso di mancato pagamento da parte del socio di quanto da esso dovuto all'Istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, quest'ultimo può richiedere a Cooperfidi S.C. il rimborso della quota di finanziamento da essa garantita, nei termini e modi concordati. Cooperfidi S.C. può opporre all'Istituto il beneficio della preventiva escussione del socio resosi inadempiente.

Nell'ipotesi di garanzia a prima richiesta, in caso di mancato pagamento da parte del socio di quanto da esso dovuto all'Istituto in dipendenza del finanziamento ottenuto, Cooperfidi S.C. si impegna a pagare all'Istituto la quota di finanziamento da essa garantita, nei termini e modi concordati. Cooperfidi S.C. non può opporre il beneficio della preventiva escussione del socio inadempiente.

In entrambi i casi, una volta subita l'escussione Cooperfidi S.C. per le somme da essa pagate sarà surrogata nelle ragioni dell'Istituto.

Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Istituto, al quale, sulla base delle Convenzioni in essere, Cooperfidi S.C. di norma conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio. Le azioni di recupero del credito possono essere anche svolte autonomamente da Cooperfidi S.C..

Il principale rischio è rappresentato dalla restituzione a Cooperfidi S.C. di quanto corrisposto a seguito della subita escussione, maggiorato degli interessi, spese ed oneri.

Le garanzie rilasciate da Cooperfidi S.C. potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/1996, dalla controgaranzia del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici e in tal caso il socio dovrà acconsentire a fornire a Cooperfidi S.C. tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Per richiedere il rilascio della garanzia a Cooperfidi S.C. è necessario preliminarmente diventare socio, secondo termini e modalità statutariamente previste. Lo statuto è ottenibile presso la sede di Trento oppure è scaricabile dal sito [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it).

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del socio per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

### **Costi di iscrizione:**

#### **€101,64 una tantum:** di cui

- €51,64 corrispondenti alla sottoscrizione di 2 quote sociali di €25,82 cadauna. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi S.C. visionabile presso la sede di Cooperfidi S.C. e liberamente scaricabile dal sito [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it);
- €50,00 quale tassa di ammissione (non rimborsabile) stabilita dall'assemblea ex art. 4 dello statuto.

### **Costi per rilascio garanzia:**

#### **Spese di istruttoria:**

Si tratta di un costo a carico del socio, in caso di positivo accoglimento dell'istanza. Tale spesa è dovuta dal socio **una tantum**, nella misura dello 0,10% (zerovirgoladeci per cento) sull'importo nominale del finanziamento assistito, con un minimo di € 50,00.

#### **Quote Sociali:**

Dovute solo in caso di positivo rilascio della garanzia, qualora il totale delle garanzie collettive fidi in essere del socio verso Cooperfidi S.C. superi l'ammontare di €51.640. In tal caso il socio deve integrare la partecipazione in Cooperfidi S.C. in ragione di €516,40 (20 quote) ogni ulteriori €25.820 o frazioni di garanzie/esposizioni in essere. Tali quote sono rimborsabili nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e dallo statuto di Cooperfidi S.C. visionabile presso la sede di Cooperfidi S.C. e liberamente scaricabile dal sito [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it).

#### **Commissioni Annue:**

Dovute in caso di positivo rilascio della garanzia. Tali commissioni vengono pagate dal socio annualmente sull'importo residuo della garanzia, in base alla tabella sottostante:

	<b>Commissione Annuale Massima</b>
Garanzia Sussidiaria	1,50%
Garanzia a Prima richiesta	1,80%

Le commissioni dovute per il primo anno sono calcolate, in dodicesimi per mesi interi, dal momento dell'erogazione e sino al termine dell'anno, alla percentuale indicata, sull'effettivo importo garantito. Le commissioni dovute per gli anni successivi al primo anno sono calcolate alla percentuale indicata, sull'effettivo importo della garanzia al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le commissioni non sono dovute in caso di mancato perfezionamento del finanziamento garantito per esito negativo da parte dell'Istituto. Il calcolo delle commissioni da versare viene riportato in modo dettagliato nel Documento di Sintesi, unito al contratto.

In caso di estinzione del finanziamento garantito prima della scadenza naturale, le commissioni versate non saranno restituite.

#### **Spese di istruttoria per riesame posizione:**

Si tratta di un costo a carico del socio, richiesto in sede di riesame della posizione. Tale spesa viene pagata dal socio in base all'importo complessivo dei finanziamenti garantiti ed oggetto di riesame; la spesa è ricompresa tra un minimo €50,00 ed un massimo €200,00 in rispetto della seguente tabella:

<b>Importo complessivo dei finanziamenti garantiti ed oggetto di riesame</b>	<b>Spesa di istruttoria per riesame</b>
Fino a €99.999,99	€50,00
Tra €100.000,00 e €499.999,99	€100,00
€500.000,00 e oltre	€200,00

**Altre Spese da sostenere:**

Nel caso fosse necessaria la presenza di una perizia di stima di immobili effettuata da tecnici terzi di fiducia di Cooperfidi S.C., il socio è tenuto al pagamento di un contributo spese pari al 50% del costo della stima stessa.

**Documento di sintesi**

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite posta elettronica.

**RECESSO E RECLAMI**

**Recesso:**

Il Socio ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto di garanzia, previo soddisfacimento di tutti i diritti di Cooperfidi S.C. e fatti salvi i rapporti con l'Istituto.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:**

30 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Si evidenzia comunque che l'intervento di Cooperfidi S.C. in garanzia del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dalla stessa Cooperfidi S.C. oppure anticipatamente, in entrambi i casi previo rilascio di un atto liberatorio da parte dell'Istituto garantito. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate da Cooperfidi S.C. da parte degli Istituti garantiti nel caso di inadempimento dei soci debitori, il rapporto di garanzia si chiude, trasformandosi in un credito per cassa di Cooperfidi S.C. verso i soci debitori inadempienti, all'atto del rimborso da parte di Cooperfidi S.C. stesso agli Istituti del valore residuo dei crediti garantiti.

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:**

Cooperfidi S.C. osserva, nei rapporti con i clienti, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il socio e Cooperfidi S.C., il socio, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, è tenuto ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis del D.Lgs. 28/2010, ad esperire un procedimento di mediazione rivolgendosi ad uno degli Organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.

Il socio può presentare reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax allo 0461/267663 oppure a mezzo posta elettronica, da indirizzare a [info@cooperfidi.it](mailto:info@cooperfidi.it) o a [cooperfidi@legalmail.it](mailto:cooperfidi@legalmail.it). Cooperfidi S.C. evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è **gratuita** per il socio, fatte salve le spese dipendenti dal mezzo di comunicazione utilizzato. In caso di positivo accoglimento del reclamo, Cooperfidi S.C. comunica le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali verranno realizzate; in caso di mancato accoglimento Cooperfidi S.C. espone i motivi del non accoglimento.

Qualora il socio sia rimasto insoddisfatto o non abbia ricevuto risposta, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario** (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it) oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cooperfidi S.C.. Cooperfidi S.C. mette a disposizione dei propri soci presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.cooperfidi.it](http://www.cooperfidi.it) le guide relative all'accesso all'ABF.

Il socio può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Cooperfidi S.C., ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del socio di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente previo esperimento del procedimento di mediazione.

Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione, il socio ha comunque la possibilità, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie sopra illustrati.

**LEGENDA**

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)	Strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.
Garanzia a Prima Richiesta	Garanzia del confidi escutibile, prima che la banca o l'intermediario finanziario abbiano tentato il recupero delle somme dovute direttamente dal socio o da eventuali garanti del socio.
Garanzia Sussidiaria	Garanzia del confidi escutibile, dopo che la banca o l'intermediario finanziario abbiano tentato il recupero delle somme dovute direttamente dal socio o da eventuali garanti del socio.
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate da Cooperfidi volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di richiesta di garanzia collettiva fidi.
Fondo Centrale di Garanzia (FCG)	Indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche alle PMI.
Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)	Indica il Fondo, costituito da Banca europea per gli investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

**ATTESTAZIONE DEL CLIENTE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_

dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo e di ulteriori eventuali documenti in relazione al servizio offerto, quali:

- Guida pratica e modulo per il ricorso all'Arbitro Finanziario (ABF).

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_